

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

42/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

29 novembre 2011 posta elettronica certificata obbligatoria per le società	2
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle P.A. – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare ministeriale del 30 giugno	2
Presupposti e limiti per le assunzioni finalizzate all’esercizio di funzioni di polizia locale in deroga al limite del 20% - Corte dei Conti Sez. Reg.le Lazio, deliberazione n. 59 del 12.10.2011 successiva alla pronuncia a Sezioni Riunite n. 46/2011	3
Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti	4
Riposi giornalieri previsti dall’articolo 39 del D.Lgs. n. 151/2001, questi possono essere fruiti anche dai lavoratori padri (art. 40) anche nel caso di madre casalinga – Nota operativa INPDAP del 13 ottobre	5
Ministero dell’Interno: Riduzione dei trasferimenti per l’anno 2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo dei consigli	5
Revisione codifica SIOPE degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2012	6

29 novembre 2011 posta elettronica certificata obbligatoria per le società

Il 29 novembre 2011 scade il termine entro il quale le società già costituite entro il 28 novembre 2008 devono dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo al registro imprese.

La Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185", all'Art. 6 comma 2, ha introdotto l'obbligo per le imprese di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata. L'indirizzo dovrà poi essere comunicato al registro imprese.

Il citato art. 6 comma 2 infatti prevede che "Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata".

Per informazioni è disponibile il numero verde gratuito gestito da Formez PA 803.001 o è possibile consultare la pagina web: <http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp>

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle P.A. – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare ministeriale del 30 giugno

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre la circolare 30 giugno 2011 , n. 9 "Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - presupposti - rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008".

La circolare era stata emanata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) che ha introdotto alcune novità ed eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che viene subordinato alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata.

In base alla norma vigente infatti, all'istanza del lavoratore interessato, l'amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, nè la trasformazione avviene in maniera automatica. La trasformazione può essere concessa entro sessanta giorni dalla domanda, fatti salvi particolari impedimenti alla trasformazione che possono precludere l'accoglimento della domanda.

La circolare ricorda che la valutazione dell'istanza, verificata l'accogliibilità dal punto di vista soggettivo, si basa su tre elementi:

- 1) la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
- 2) l'oggetto dell'attività, che non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente;
- 3) l'impatto organizzativo della trasformazione.

Presupposti e limiti per le assunzioni finalizzate all'esercizio di funzioni di polizia locale in deroga al limite del 20% - Corte dei Conti Sez. Reg.le Lazio, deliberazione n. 59 del 12.10.2011 successiva alla pronuncia a Sezioni Riunite n. 46/2011

La Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per il Lazio ha diffuso la pronuncia del 12 ottobre 2011 (delib.n. 59/2011) , pertanto successiva alla pronuncia della corte a Sezioni Riunite, con la quale si forniscono risposte ai seguenti quesiti:

1.in applicazione dell'art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - nella parte in cui consente, in presenza di determinati presupposti, di procedere ad assunzioni finalizzate all'esercizio di funzioni di polizia locale in deroga al limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del d.l. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).

Tali assunzioni vanno numericamente limitate alle sole esigenze di rimpiazzo del personale cessato già adibito alle medesime funzioni? o possono avere a riferimento il numero complessivo dei cessati nell'intero organico dell'ente?

2.il limite di spesa del 20% è riferibile o meno anche alle assunzioni a tempo determinato, avuto riguardo al fatto che queste non producono per loro natura spesa fissa e continuativa?

Secondo la Corte le assunzioni in deroga (Polizia Municipale), ovviamente per altri versi motivate da esigenze funzionali reali, sono ammissibili indipendentemente dal numero di unità cessate e dal settore di relativa applicazione, purchè tali da garantire il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e gli altri limiti generali posti dalla normativa finanziaria alla crescita della spesa di personale, ivi compreso quello della incidenza non superiore al 40% rispetto alla spesa corrente.

Inoltre, ragioni di elementare coerenza inducono ad affermare che, avendo il limite di spesa in argomento carattere strutturale, gli oneri sostenuti nel pregresso esercizio per il personale con rapporti di lavoro a tempo determinato venuti a scadenza vadano tenuti in considerazione ai fini del computo del 20%, alla stessa stregua di quelli inerenti alle cessazioni di personale a tempo indeterminato. Appare, infatti, in linea con l'impianto della norma, tener conto delle assunzioni a termine non solo per calcolare il rispetto dei limiti indicati, ma anche includerle nel computo delle minori spese da cessazioni rispetto all'anno precedente che il legislatore ha assunto a parametro di riferimento per la commisurazione del limite stesso.

Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti

Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 2011, n.229 del Decreto ministeriale 8 luglio 2011 diventano operative le modalità di erogazione da parte delle farmacie di nuovi servizi.

Il decreto, infatti, prevede che, nel rispetto del modello organizzativo regionale, le farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare quali canali di accesso al Sistema CUP per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritirare i relativi referti.

Non possono essere oggetto di dette prestazioni aggiuntive:

- a) le prestazioni prescritte su ricettario non del Servizio sanitario nazionale;
- b) gli esami di laboratorio ad accesso diretto;
- c) le urgenze di primo e secondo livello;
- d) le prestazioni per cui sia chiaramente indicata sull'applicazione collegata al sistema CUP, una diversa modalità di prenotazione.

I servizi di cui sopra saranno resi sulla base di specifiche convenzioni.

Riposi giornalieri previsti dall'articolo 39 del D.Lgs. n. 151/2001, questi possono essere fruiti anche dai lavoratori padri (art. 40) anche nel caso di madre casalinga – Nota operativa INPDAP del 13 ottobre

L'INPDAP, con la nota operative n. 23 del 13 ottobre 2011, conferma la possibilità da parte del padre lavoratore di usufruire dei riposi giornalieri di cui all'articolo 39 D.Lgs. n. 151/2001 anche in presenza di madre casalinga.

L'INPDAP chiarisce inoltre che trattandosi di permessi retribuiti, la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza ai fini dell'obbligo di versamento contributivo.

In tal modo l'Istituto si allinea con il recente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato 4293/2008) secondo cui la ratio dall'articolo 39 del D.Lgs. n. 151/2001 è volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali dell'articolo 31 della Costituzione.

Ministero dell'Interno: Riduzione dei trasferimenti per l'anno 2011 nei confronti degli enti locali nei quali ha avuto luogo il rinnovo dei consigli

L'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 4, prevede che il contributo ordinario assegnato dal Ministero dell'interno per l'anno 2011 è ridotto per le province ed i comuni per i quali nel corso dell'anno 2011 ha avuto luogo il rinnovo dei consigli, applicando la riduzione in proporzione alla popolazione residente.

In esecuzione di quanto sopra il Ministero dell'Interno ha emanato il decreto del 28 settembre (in G.u. Del 14 ottobre) che ridetermina i trasferimenti per le 9 province ed i 1299 comuni nei quali si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli nell'anno 2011 (nel maggio 2011).

Secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto :

- Per le province è determinata una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 1,274298 per abitante, considerando la popolazione calcolata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009.
- Per i comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata una riduzione del contributo ordinario pari ad euro 6,470876 per abitante.
- Il riferimento è la popolazione calcolata dall'ISTAT al 31 dicembre 2009.

Revisione codifica SIOPE degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2012

Dal Sito della Ragioneria Generale dello Stato:

In data 22 settembre 2011 la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ha espresso parere favorevole allo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'aggiornamento della codifica gestionale degli enti locali di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006.

Lo schema di decreto, con riferimento al quale ha espresso parere favorevole anche il Ministero dell'Interno, è stato trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la firma. In attesa della formalizzazione del decreto e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se ne anticipa il testo completo degli allegati, al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti di porre in essere tempestivamente gli adempimenti necessari all'avvio della rilevazione, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2012.

In particolare, la codifica SIOPE degli enti locali è stato aggiornata alle novità introdotte dal decreto legislativo n. 23 del 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e dal decreto legislativo n. 68 del 2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, delle città metropolitane e delle province, di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario nonché di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

I nuovi codici gestionali devono essere attribuiti- esclusivamente ai titoli di entrata e di spesa che si riferiscono ad incassi ed a pagamenti effettuati nel 2012.

Ai titoli che regolarizzano gli incassi ed i pagamenti effettuati nel 2011 in assenza di titolo, trasmessi nel 2011 dalle banche al SIOPE con i codici 9999, deve essere attribuita la codifica di cui al decreto del 14 novembre 2006.

Le voci previste nei codici del 2011 non presenti nella versione in vigore dal 2012, da tale anno non devono più essere utilizzate.

Ai sensi di quanto previsto dai decreti, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti nella GU sarà pubblicata la nuova versione del glossario dei codici gestionali, di cui si anticipa il testo.

La documentazione sopra citata:

- 1) Schema di decreto concernente l'aggiornamento della codifica SIOPE;
- 2) Codifica gestionale degli Enti Locali;
- 3) Glossario gestionale

è reperibile su:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/In-Evidenza/Revisione-codifica/>

Bergamo, 24 ottobre 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord